



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"

A tutti i Dirigenti in servizio c/o la Giunta
della Regione Calabria

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" - Adempimenti per i Dirigenti

In data 19 aprile 2013 è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 92 il Decreto Legislativo n. 39 dell'8.4.2013 con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") è stata, tra l'altro, modificata la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è stata, altresì, modificata la disciplina previgente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o con la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Il legislatore, nel graduare le cause di inconferibilità ed incompatibilità in relazione alla tipologia dell'incarico dirigenziale ha, preliminarmente, chiarito, all'art. 1, comma 2, lettere i), j) e k) che ai fini dell'emanato provvedimento s'intende:

"i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni".

In riferimento alle condizioni d'incompatibilità il D.Lgs. n. 39/2013 prevede, tra l'altro, per quel che riguarda le Amministrazioni regionali che:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali sono incompatibili:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico, qualora gli incarichi comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
- ai sensi dell'art. 11 comma 2, con la carica:
 - a) di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

2) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, sono incompatibili:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico, qualora gli incarichi

comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare;
- ai sensi dell'art. 12, comma 3:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, i dirigenti sono obbligati a presentare annualmente, nel corso dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza, in ragione dell'incarico svolto, di una delle cause di incompatibilità sopra specificate.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta, ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 20, la inconfirmità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

La Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico ha l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni rese ai sensi del sopracitato art. 20 del D.Lgs. n. 39/13 sul proprio sito web istituzionale.

Si ritiene, altresì, di evidenziare che con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), all'art. 29 ter, rubricato "Disposizioni transitorie in materia d'incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39", è stato così testualmente previsto che **"1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti"**.

Ciò posto, al fine dare attuazione alle disposizioni di cui sopra è necessario che il personale dirigenziale presenti annualmente una dichiarazione sull'insussistenza, in ragione dell'incarico svolto presso questa Amministrazione, delle cause d'incompatibilità come sopra specificate con la precisazione che le condizioni d'incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, hanno effetto, ai sensi del sopracitato art. 29 ter della L. n. 98/2013, solo in riferimento agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (19 aprile 2013).

Detta autocertificazione deve essere trasmessa, a cura di ciascun Dirigente, **ogni anno entro il 15 gennaio** al Dipartimento "Organizzazione e Personale", a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it, che provvederà, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, alla relativa pubblicazione sul sito web istituzionale.

Al fine della compilazione della dichiarazione di che trattasi le SS.LL. potranno avvalersi dei modelli allegati alla presente sotto le lettere A), B) e C), e comunque rinvenibili sul sito web istituzionale, sul portale tematico del Dipartimento "Organizzazione e Personale", nella sezione modulistica del Settore "Organizzazione, Giuridico, Esternalizzazione" al seguente link http://www.regione.calabria.it/personale/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Avv. Sergio TASSONE)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Umberto NUCARA)

